

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 26 maggio 2026.

Approvazione delle modifiche allo statuto del
Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggia-
no. (26A02712) Pag. 1

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 20 maggio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di
vendita della moneta d'argento da 10 euro ce-
lebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto
scultore Arnaldo Pomodoro», in versione *fior di
conio*, millesimo 2026. (26A02749) Pag. 2

DECRETO 20 maggio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di
vendita della moneta d'oro da 100 euro dedicata
alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in ver-
sione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A02750) Pag. 4

DECRETO 28 maggio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di
vendita dei trittrici composti dalle tre monete
d'argento da 6 euro appartenenti alla serie «Ec-
cellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse
proof*, millesimo 2026. (26A02751) Pag. 6

DECRETO 28 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione
dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al
tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godi-
mento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035,
nona e decima *tranche*. (26A02752) Pag. 8



DECRETO 28 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036, quindicesima e sedicesima *tranche*. (26A02753) Pag. 9

DECRETO 28 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 22 aprile 2026 e scadenza 1° luglio 2036, seconda e terza *tranche*. (26A02754) Pag. 11

DECRETO 28 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, con godimento 4 maggio 2026 e scadenza 1° giugno 2031, terza e quarta *tranche*. (26A02755) Pag. 13

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 19 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società agricola Campo Imperatore e Felice», in L'Aquila e nomina del commissario liquidatore. (26A02713) Pag. 15

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.M.A. società cooperativa - in liquidazione coatta amministrativa», in Castelliri. (26A02714) Pag. 16

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Frantoio sociale La Olearia Monti Lepini società cooperativa - in liquidazione coatta amministrativa», in Sgurgola. (26A02715) Pag. 16

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cantina sociale del Savuto società cooperativa a r.l.», in Cosenza. (26A02716) Pag. 17

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 aprile 2026.

Interventi di ricostruzione dei cimiteri nel Comune di Cascia e nel Comune di Preci. (Ordinanza speciale n. 159/2026). (26A02683) Pag. 18

ORDINANZA 22 aprile 2026.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 12 del 15 luglio 2021 (Cascia), n. 11 del 16 luglio 2021 (Norcia) e n. 39 del 23 dicembre 2022 (Preci). (Ordinanza speciale n. 160/2026). (26A02684) Pag. 27

ORDINANZA 29 aprile 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». (Ordinanza speciale n. 161/2026). (26A02685) Pag. 31

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 20 aprile 2026.

Modifiche del decreto 8 agosto 2022, concernente l'assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3. (26A02756) .. Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (26A02637) Pag. 36

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo». (26A02638) .. Pag. 37

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rinoclenil» (26A02639) Pag. 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e valsartan, «Sacubitril/Valsartan Egis». (26A02686) .. Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Pregabalin Medreg». (26A02687) Pag. 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilprednisolone, «Urbason». (26A02688) Pag. 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (26A02689) Pag. 41



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di duloxetina, «Ezequa». (26A02690) Pag. 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax» (26A02691) Pag. 42

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

Approvazione del «Piano della compensazione dei sedimenti» ricomprendente taluni comuni della Regione Calabria. (26A02719) Pag. 43

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 20 maggio 2026 (26A02718) Pag. 43

Ministero della giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». (26A02832) Pag. 43

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO


Ordinanza n. 48 del 19 maggio 2026. Appalto 2/2026. Procedura negoziata senza bando, a seguito di concorso di idee, per l'affidamento dell'incarico di direzione artistica in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. (26A02717) Pag. 44

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Corte dei conti

DECRETO 12 maggio 2026.

Approvazione del Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2025. (Decreto n. 73). (26A02642)





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 26 maggio 2026.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e ss.ii.mm, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Formaggio Parmigiano - Reggiano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Parmigiano Reggiano»;

Visto la nota del 27 febbraio 2026 n. 22/IST/26, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I con n. 9577, con la quale il Consorzio del Formaggio Parmigiano - Reggiano, con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via J. F. Kennedy, n. 18, ha trasmesso, ai fini dell'approvazione, lo statuto del Consorzio modificato;

Vista la nota del 9 marzo 2026 n. 114114, con la quale l'amministrazione ha comunicato al Consorzio del Formaggio Parmigiano - Reggiano la conformità dello statuto proposto dal alle prescrizioni della normativa sui Consorzi di tutela delle DOP ed IGP dell'agroalimentare, citata in premessa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 47783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026 n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 106153, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del testo dello statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano - Reggiano nella nuova versione deliberata durante l'assemblea straordinaria del 25 marzo 2026, recante il numero di repertorio 55368 e il numero di raccolta 15221 e registrato a Parma il 16 aprile 2026 al n. 6803 Serie 1T;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il testo dello statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano - Reggiano, con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via J. F. Kennedy, n. 18, deliberato durante l'assemblea straordinaria del 25 marzo 2026, recante il numero di repertorio 55368 e il numero di raccolta 15221 e registrato a Parma il 16 aprile 2026 al n. 6803 Serie 1T.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A02712

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 20 maggio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 10 euro celebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro», in versione fior di conio, millesimo 2026.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA**

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competen-



ze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 12 gennaio 2026, prot. MEF-DE n. 1070/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 14 del 19 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 10 euro celebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 12 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 12 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 20 gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in argento da 10 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 10 euro celebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 12 gennaio 2026, prot. MEF-DE n. 1070/2026, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 9 giugno 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in argento da 10 euro celebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 50.000,00, pari a 5.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 9 dicembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrano nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;


internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 10% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	100,16
da	100	a	299	unità	euro	90,33
da	300			unità	euro	85,41

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato, via



dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in argento da 10 euro celebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 2,00 per ogni moneta, per l'intero contingente di 5.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 10.000,00;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari a euro 42,14, per ogni moneta venduta;

il valore nominale, pari ad euro 10,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2026

Il direttore generale: SORO

26A02749

DECRETO 20 maggio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;


Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 16 gennaio 2026, prot. n. 1866/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 16 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 16 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 23 gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei



prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro da 100 euro, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 16 gennaio 2026, prot. n. 1866/2026, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 4 giugno 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, è stabilito in euro 49.900,00, pari a 499 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 4 dicembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento – salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta – dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 30 unità. I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	29	unità	euro 4.450,00;
da	30			unità	euro 4.227,50.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 89,00 per ogni moneta, per l'intero contingente di 499

esemplari, per un importo totale pari ad euro 44.411,00;


il valore nominale, pari ad euro 100,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.



Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2026

Il direttore generale: SORO

26A02750

DECRETO 28 maggio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita dei trittrici composti dalle tre monete d'argento da 6 euro appartenenti alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competen-

ze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 16 gennaio 2026, prot. MEF-DE n. 1867/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale delle tre monete d'argento da 6 euro appartenenti alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 16 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche delle suddette monete in argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 16 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale delle citate monete a decorrere dal 23 gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 19 marzo 2026, prot. MEF-DE n. 11737/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2026, che ha disposto la modifica di alcuni elementi artistici e tecnici delle tre suddette monete d'argento, stabiliti dal citato decreto del 16 gennaio 2026, prot. MEF-DE n. 1867/2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione dei trittrici composti dalle tre suddette monete in argento da 6 euro, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione dei suddetti trittrici;

Decreta:

Art. 1.

I trittrici composti dalle tre monete d'argento da 6 euro appartenenti alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 16 gennaio 2026, prot. MEF-DE n. 1867/2026, come modificato dal decreto del direttore



generale dell'economia del 19 marzo 2026, prot. MEF-DE n. 11737/2026, indicati nelle premesse, confezionati in appositi contenitori, saranno disponibili dal 4 giugno 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, dei trittici composti dalle tre monete in argento da 6 euro appartenenti alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, è stabilito in euro 90.000,00, pari a 5.000 trittici.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare i suddetti trittici entro il 4 dicembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento dei citati trittici sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrano nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I trittici sono ceduti applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 5% per ordini a partire da 100

unità e dell'8% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari dei trittici, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 290,13;

da 100 a 299 unità euro 275,79;

da 300 unità euro 267,18.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni trittico appartenente alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 5,80 per ogni trittico, per l'intero contingente di 5.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 29.000,00;

il valore dell'argento puro contenuto nelle tre monete, pari a euro 193,03, per ogni trittico venduto;

il valore nominale, pari ad euro 18,00, per ogni trittico venduto.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete contenute nei trittici venduti da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di trittici richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2026

Il direttore generale: SORO

26A02751



DECRETO 28 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di

regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.311 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 27 novembre 2025, nonché 29 gennaio, 26 febbraio e 27 marzo 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona tranche dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.



Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,8%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,645%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'articolo 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima»;

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,237% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2026, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02752

DECRETO 28 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti



cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli

di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.311 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 19 aprile, 11 luglio e 9 settembre 2016, 11 gennaio, 11 aprile e 11 settembre 2017, 22 luglio 2020, 19 gennaio 2022, nonché decreto 22 marzo 2022, come rettificato dal decreto del 23 marzo 2022, relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quindicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, avente godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime venti cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).



Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sedicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 92 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02753

DECRETO 28 maggio 2026.


Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 22 aprile 2026 e scadenza 1° luglio 2036, seconda e terza *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per



l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.311 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 2026, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80% con godimento 22 aprile 2026 e scadenza 1° luglio 2036;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, avente godimento 22 aprile 2026 e scadenza 1° luglio 2036. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° luglio 2026, sarà pari allo 0,734807% lordo, corrispondente a un periodo di settanta giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quaranta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al

capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02754

DECRETO 28 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, con godimento 4 maggio 2026 e scadenza 1° giugno 2031, terza e quarta *tranche*.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo



e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.311 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 2026, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,15% con godimento 4 maggio 2026 e scadenza 1° giugno 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, avente godimento 4 maggio 2026 e scadenza 1° giugno 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, pervenendo in scadenza in data 1° giugno 2026, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2026, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.



In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02755

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società agricola Campo Imperatore e Felice», in L'Aquila e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 15 settembre 2025, n. 9/2025 del Tribunale ordinario di L'Aquila, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società agricola Campo Imperatore e Felice»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società agricola Campo Imperatore e Felice», con sede in L'Aquila (AQ) (codice fiscale 02019870662), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Dolores Mastroddi, nata ad Avezzano (AQ) il 4 luglio 1962 (codice fiscale MSTMDL-62L44A515L), ivi domiciliata in via Vittorio Veneto n. 38.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02713

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.M.A. società cooperativa - in liquidazione coatta amministrativa», in Castelliri.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 2015, n. 239/2015 con il quale la società cooperativa «C.M.A. società cooperativa», con sede in Castelliri (FR) (codice fiscale 02399280607), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Balzano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2017, n. 618/2017 con il quale il dott. Mario Ottaviani è stato nominato nuovo commissario liquidatore in sostituzione del dott. Luigi Balzano, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 12 ottobre 2021, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Mario Ottaviani dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Mario Ottaviani, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «C.M.A. società cooperativa - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Castelliri (FR) (codice fiscale 02399280607), l'avv. Nicoletta Paniccia, nata a Sora (FR) il 23 ottobre 1966 (codice fiscale PNCNLT66R63I838S), ivi domiciliata in via Principe Umberto n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO


26A02714

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Frantoio sociale La Olearia Monti Lepini società cooperativa - in liquidazione coatta amministrativa», in Sgurgola.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;



Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2020, n. 67/2020, con il quale la società cooperativa «Frantoio sociale La Olearia Monti Lepini società cooperativa», con sede in Sgurgola (FR) (codice fiscale 00292580602), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luca Buerti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 aprile 2023, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luca Buerti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Luca Buerti, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Frantoio sociale La Olearia Monti Lepini società cooperativa - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Sgurgola (FR) (codice fiscale 00292580602), la dott.ssa Emilia Buraglia, nata a Vallecorsa (FR) l'11 gennaio 1969 (codice fiscale BRGMLE69A51L598E), domiciliata in Frosinone (FR) - via Mazzini n. 120/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02715

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cantina sociale del Savuto società cooperativa a r.l.», in Cosenza.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1990 con il quale la società cooperativa «Cantina sociale del Savuto società cooperativa a r.l.», con sede in Cosenza (CS) (c.f. 00456470780), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Pasquale Carrabetta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 marzo 2022, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Pasquale Carrabetta dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Pasquale Carrabetta, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale del Savuto società cooperativa a r.l.», con sede in Cosenza (CS) (c.f. 00456470780), la dott.ssa Giusy Chidichimo, nata a Castrovillari (CS) il 1° settembre 1988 (codice fiscale CHDGSY88P41C349Z), ivi domiciliata in via Pasquale Laghi n. 36/G.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02716

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 aprile 2026.

Interventi di ricostruzione dei cimiteri nel Comune di Cascia e nel Comune di Preci. (Ordinanza speciale n. 159/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del

medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;


Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub* Commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'in-



novazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modifiche e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 *ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020*, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 *ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020*, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con il n. prot. CGRTS-0008971-A-02/03/2026 con cui l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria ha formulato richiesta di attivazione dei poteri straordinari ai sensi dell'OCSR n. 110/2020 per la riparazione delle strutture cimiteriali e degli edifici sacri annessi, siti nei territori del Comune di Cascia e del Comune di Preci;

Rilevato che l'USR Marche ha valutato la stima dei costi finalizzata alla realizzazione degli interventi in complessivi euro 7.584.800,00, attestando il nesso di causalità dei danni rilevati con gli eventi sismici del 2016 e trasmettendo la relativa relazione istruttoria, che reca le schede di ricognizione dei singoli interventi;

Rilevato che, mediante la citata nota, l'USR Umbria ha richiesto il finanziamento della sola quota destinata alla progettazione di primo livello (progetto di fattibilità tecnico economica- PFTE) per un importo pari al 10% della spesa stimata e, dunque, per complessivi euro 758.480,00, in ragione della rilevata necessità di pervenire ad un quadro conoscitivo maggiormente definito ai fini della definizione del costo effettivo degli interventi;

Vista la relazione del *sub* Commissario, allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e dei comuni interessati, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi stimati, con particolare riguardo a quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche;

Considerato che, dalla suddetta relazione, emerge che i complessi cimiteriali oggetto di intervento costituiscono punti di riferimento essenziali per la ripresa della vita civile, sociale, religiosa ed economica delle comunità interessate e, al contempo, un patrimonio storico e architettonico che è necessario ripristinare e preservare;



Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei cimiteri frazionali;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli interventi, come meglio dettagliati dall'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza nel Comune di Cascia e nel Comune di Preci;

Ritenuto, anche in deroga all'art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi, di riconoscere per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari ad un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori, rinviando al momento della approvazione del livello progettuale necessario per l'affidamento dei lavori l'individuazione del valore effettivo degli interventi e il relativo finanziamento;

Ritenuto che - attraverso questa modalità operativa - si potrà individuare con maggiore esattezza e con un minor margine di errore l'importo del futuro finanziamento delle opere la cui realizzazione è stata programmata;

Considerato che le somme necessarie per l'avvio delle progettazioni delle opere di cui alla presente ordinanza, ad oggi, non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare, inizialmente, l'importo complessivo di euro 758.480,00 per la predisposizione dei singoli progetti, in ragione delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza, così da accelerarne la realizzazione a valle dell'approvazione dei rispettivi progetti e del finanziamento dei conseguenti lavori;

Ritenuto di individuare, per gli interventi di cui all'allegato *sub* 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale garantendo anche continuità con quanto disposto nell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia» e nell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci»;

Ritenuto che sia possibile riconoscere al Comune di Cascia ed al Comune di Preci la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetti attuatori per gli interventi localizzati nel rispettivo territorio, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ove non sussistente una specifica deroga alla stessa da parte di altre ordinanze del Commissario straordinario;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo

e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che, nell'esecuzione degli interventi, i soggetti attuatori dovranno sempre agire nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore europeo e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;


Ritenuto, pertanto, di disporre che i soggetti responsabili degli interventi, possano procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo ed applicando la relativa disciplina;

Ritenuto, inoltre, di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione degli interventi che i soggetti responsabili possano procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza, anche in ragione del tempo trascorso dagli eventi sismici, e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, nonché nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;



Ritenuto, altresì, necessario per i medesimi fini consentire ai soggetti attuatori affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto, altresì, di disporre, nell'ottica del principio del risultato e anche in deroga agli articoli 17, commi 5, 7, 8 e 9, 18, commi 2, 3 e 4, e 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per quanto concerne i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che sia comunque consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori e l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato, fermo restando che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto salvo il disposto dell'ordinanza n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione – oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto, al fine di agevolare le attività di progettazione degli interventi e di successiva realizzazione degli stessi di prevedere che le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 debbano essere applicate come linee guida non cogenti;

Ritenuto che, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori e velocità di realizzazione, il soggetto attuatore può:

inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* Commissario;

Ritenuto, sempre al fine di accelerare l'avvio ed il completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, di consentire la realizzazione dei lavori relativi agli stessi attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020;

Ritenuto, altresì, in considerazione della pluralità e contestualità degli interventi da realizzare, che i soggetti attuatori possano ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, prevedendo la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario;

Considerata la necessità di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, si ritiene di consentire al soggetto attuatore la facoltà di procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio;

Ritenuto che, a fini acceleratori e nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione, debba essere consentito di procedere in deroga agli articoli 7 e 17 del regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, e all'art. 13 e al Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Ritenuto che, in una ottica di coordinamento tra tutte le disposizioni astrattamente applicabili agli interventi di cui alla presente ordinanza, di stabilire espressamente che per quanto non espressamente derogato da questa ordinanza, agli interventi previsti si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché quelle del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, ove ancora applicabili e più favorevoli;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;



Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione e agli interventi previsti nella presente ordinanza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione dei cimiteri ed annessi edifici sacri nel Comune di Cascia e nel Comune di Preci.

2. La realizzazione degli interventi di ricostruzione è effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

Art. 2.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati ed approvati come urgenti e di particolare criticità i seguenti interventi, come meglio descritti nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra uffici tecnici dei comuni interessati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e la struttura del *sub* Commissario:

a) Interventi nel territorio comunale di Cascia:

1) Cimitero Cascia capoluogo e Chiesa di S. Biagio, per un importo complessivo stimato in euro 3.700.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 370.000,00;

2) Cimitero Colforcella e Chiesa della Madonna di Pacchiano, per un importo complessivo stimato in euro 450.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 45.000,00;

3) Cimitero Coronella e Chiesa cimiteriale, per un importo complessivo stimato in euro 200.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 20.000,00;

4) Cimitero Poggioprimeso, per un importo complessivo stimato in euro 60.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 6.000,00;

5) Cimitero Maltignano e Chiesa cimiteriale, per un importo complessivo stimato in euro 290.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 29.000,00;

6) Cimitero Onelli, per un importo complessivo stimato in euro 190.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 19.000,00;



7) Chiesa cimitero di Castel Santa Maria, per un importo complessivo stimato in euro 154.800,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori, per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 15.480,00;

8) Chiesa cimitero di Trognano, per un importo complessivo stimato in euro 150.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 15.000,00;

9) Chiesa cimitero di San Giorgio, per un importo complessivo stimato in euro 50.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 5.000,00;

10) Chiesa Cimitero Cerasola, per un importo complessivo stimato in euro 400.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 40.000,00;

b) Interventi nel territorio comunale di Preci:

1) Cimitero di Belforte, per un importo complessivo stimato in euro 150.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 15.000,00;

2) Cimitero Civitelle, Poggio di Croce, Collazzoni, Montefubo, per un importo complessivo stimato in euro 1.000.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 100.000,00;

3) Cimitero di Todiano, per un importo complessivo stimato in euro 790.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 79.000,00.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 in quanto necessari per la ripresa della vita civile, religiosa, sociale ed economica delle comunità interessate e, al contempo, al fine di preservare un patrimonio storico e architettonico che è necessario ripristinare e tutelare, come emerge dalla rela-

zione del *sub* Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria ed i comuni interessati.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai comuni interessati, dall'USR Umbria e dalla struttura del *sub* Commissario, nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza sono indicati le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche. All'esito della approvazione dei singoli progetti di fattibilità tecnico ed economica, si provvederà all'individuazione del valore effettivo dei singoli interventi ed a disporre il loro finanziamento.

Art. 3.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali ed in continuità con quanto disposto nell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia» e nell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci», l'ing. Fulvio M. Soccodato quale *sub* Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il *sub* Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Allo scopo, il *sub* Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 4.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Il Comune di Cascia è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* ed il Comune di Preci è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

2. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del *sub* Commissario.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono



avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori possono eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 5.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal *sub* Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, possono essere individuate dal *sub* Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il *sub* Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a 16 conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 6.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti

modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e sino a un importo massimo di euro 400.000 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il *sub* Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, an-



che nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* Commissario.

12. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

13. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

14. I soggetti attuatori possono ricorrere alla definizione di uno o più accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario.

15. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asser-

vimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

16. Le disposizioni di cui al precedente comma 15 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

17. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 7.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal *sub* Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal *sub* Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

5. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione



normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

6. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

7. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

8. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 8.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il *sub* Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il *sub* Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese imprevedute».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di complessivi euro 758.480,00, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, presenta una disponibilità di euro 1.520.719.128,77.

Art. 10.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 22 aprile 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI


Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1338

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali>

26A02683



ORDINANZA 22 aprile 2026.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 12 del 15 luglio 2021 (Cascia), n. 11 del 16 luglio 2021 (Norcia) e n. 39 del 23 dicembre 2022 (Preci). (Ordinanza speciale n. 160/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attri-

buiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;


Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle



stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza speciale n. 11 del 16 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Norcia» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con il n. prot. CGRTS-0008972-A-02/03/2026 con cui l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria ha formulato richiesta di emanazione di una ordinanza speciale per il finanziamento della quota di progettazione di ulteriori interventi nei Comuni di Cascia, Norcia e Preci;

Rilevato che l'USR Umbria ha valutato la stima dei costi finalizzata alla realizzazione degli interventi in complessivi euro 50.439.115,00, attestando il nesso di causalità dei danni rilevati con gli eventi sismici del 2016 e trasmettendo la relativa relazione istruttoria, che reca le schede di ricognizione dei singoli interventi;

Rilevato che, mediante la citata nota, l'USR Umbria ha richiesto il finanziamento della sola quota destinata alla progettazione di primo livello (progetto di fattibilità tecnico-economica - PFTE) per un importo pari al 10% della spesa stimata e, dunque, per un importo complessivo massimo pari ad euro 5.043.911,50, in ragione della rilevata necessità di pervenire ad un quadro conoscitivo maggiormente definito ai fini della definizione del costo effettivo degli interventi;

Vista la relazione del sub commissario, allegato sub 1) alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e dei comuni interessati, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi stimati, con particolare riguardo a quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche;

Considerato che, dalla suddetta relazione, emerge che gli interventi oggetto della presente ordinanza riguardano edifici pubblici simbolici, infrastrutture essenziali, mura e opere di sostegno, sottoservizi e pavimentazioni, tutti necessari alla ripresa della vita civile, sociale ed economica delle comunità interessate, nonché al ripristino della piena fruibilità e sicurezza dei luoghi;


Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrono i presupposti per procedere alla modifica e integrazione delle richiamate ordinanze speciali, ferma restando per il resto la loro piena efficacia;

Ritenuto, pertanto, di procedere, mediante la presente ordinanza speciale, alla integrazione degli interventi già programmati nelle ordinanze speciali n. 12 del 15 luglio 2021, n. 11 del 16 luglio 2021 e n. 39 del 23 dicembre 2022, con inserimento di ulteriori interventi e con finanziamento della relativa progettazione di primo livello (PFTE);

Ritenuto, anche in deroga all'art. 37, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi, di riconoscere per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari ad un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori, rinviando al momento della approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica l'individuazione del valore effettivo degli interventi e il relativo finanziamento;

Considerato che le somme indicate non risultano ad oggi finanziate da altri provvedimenti e che si rende pertanto necessario disporre l'incremento delle corrispondenti previsioni finanziarie delle ordinanze speciali sopra richiamate, limitatamente alla redazione della progettazione di primo livello (PFTE), per un importo massimo di euro 5.043.911,50;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10;



Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione e agli interventi previsti nella presente ordinanza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 - Comune di Cascia

1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'elenco degli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Cascia di cui al comma 1 sono aggiunti i seguenti ulteriori interventi:

1) muro di contenimento di via Beata Teresa Fauce - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 280.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 28.000,00;

2) riqualificazione centro storico (varie) - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 1.163.091,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 116.309,10;

3) muro di contenimento strada viale Cavour incrocio via IV Novembre e incrocio via S.S. Pietro e Paolo; muri di contenimento viale Cavour - strada accesso IACP - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 380.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 38.000,00;

4) capannone di Avendita - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 220.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 22.000,00;

5) muro di contenimento di via del Pago (fonte) e via del Pago a valle (lato ex mulino Emili) - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 455.940,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 45.594,00;

6) incrocio viale Cavour - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 220.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 22.000,00;

7) muro di contenimento chiesa Sant'Antonio e muro cinta complesso Sant'Antonio - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 750.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 75.000,00;

8) mura della Rocca di Sant'Agostino; muro su strada Sant'Agostino intervento a monte rudere - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 400.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 40.000,00;

9) casa custode mattatoio comunale - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 185.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 18.500,00;

10) ex chiesa Santa Chiara - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 250.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 25.000,00;

11) muri di contenimento via di Porta Leonina - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 1.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 150.000,00;

12) ipogeo piazza Aldo Moro - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 300.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 30.000,00;

13) muro di contenimento di via Santo Spirito, via Porta Orientale, via Porta Leonina, strada Porta Leonina, fronte chiesa via Porta Leonina, via N. Bucchi - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 1.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 150.000,00.»


2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 12 del 2021, le parole «Gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis».

3. All'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 12 del 2021, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Comune di Cascia è individuato come soggetto attuatore degli interventi di cui al precedente articolo 1, comma 1-bis.»

4. All'art. 8 dell'ordinanza speciale n. 12 del 2021, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 22.192.561,49 La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza, di importo pari a euro 12.787.500,00, trovano copertura all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020; la spesa per gli ulteriori interventi del citato articolo 1, complessivamente in euro 8.644.658,39, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. Nell'importo complessivo di cui al presente comma, gli oneri derivanti dal finanziamento delle progettazioni degli interventi di cui all'art. 1, comma 1-bis, ammontano ad euro 760.403,10, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.»



Art. 2.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 11 del 16 luglio 2021 - Comune di Norcia

1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 11 del 16 luglio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. All'elenco degli interventi di ricostruzione pubblica di cui al comma 1 sono aggiunti i seguenti ulteriori interventi:

1) capannone comunale - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 2.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 250.000,00;

2) ex Pescheria - via Solferino - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 50.000,00;

3) Ostello Gioventù - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 2.536.196,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 253.619,60;

4) Palazzo Accica - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 7.608.586,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 760.858,60;

5) Palazzo Cavalieri di Malta - Pretura - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 4.400.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 440.000,00;

6) Complesso Porta Romana - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 8.893.152,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 889.315,20;

7) Deposito Santa Scolastica - soggetto attuatore: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria - importo complessivo stimato euro 697.150,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 69.715,00».

2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021, le parole «Gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis».

3. All'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4.bis. Per gli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1-bis, il Comune di Norcia è individuato come soggetto attuatore, salvo per l'intervento di cui al n. 7) per cui è individuato come soggetto attuatore la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria.».

4. L'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 73.526.803,14. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 37.253.095,35 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020, quanto ad euro 1.000.000,00 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 129 del

2022, quanto ad euro 1.870.000,00 da fondo accantonamento art. 3 O.C. n. 114/21; l'ulteriore spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, per complessivi euro 30.690.199,39, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. L'intervento relativo a «La Castellina» risulta finanziato all'interno del Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari ad euro 785.514,07 per la sola parte strutturale e da contributi regionali del 22 gennaio 2014 di euro 211.562,00, del 22 marzo 2020 di euro 850.000,00 e da un contributo comunale di euro 265.390,50. Nell'importo complessivo di cui al presente comma, gli oneri derivanti dal finanziamento delle progettazioni degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, ammontano ad euro 2.713.508,40, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.».

Art. 3.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 - Comune di Preci

1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'elenco degli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Preci sono aggiunti i seguenti ulteriori interventi:

1) Abeto - sottoservizi, infrastrutture e pavimentazione - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 3.000.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 300.000,00;


2) sottoservizi, pavimentazioni e muri di sostegno centro storico Piedivalle - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 4.000.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 400.000,00;

3) Todiano - sottoservizi, infrastrutture e zona rossa - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 4.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 450.000,00;

4) Montagliani - sottoservizi, infrastrutture e pavimentazioni - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 1.000.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 100.000,00;

5) Montebufo - sottoservizi, infrastrutture e pavimentazioni - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 900.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 90.000,00;

6) Casali di Belforte - sottoservizi, infrastrutture e pavimentazioni - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 800.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 80.000,00;



7) Strada Castelvecchio-Cervara - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 1.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 150.000,00.

2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, le parole «Gli interventi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui ai commi 2 e 2-bis».

3. All'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.bis. Per gli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1-bis, il Comune di Preci è individuato come soggetto attuatore».

4. All'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022 il comma 1, come modificata dall'ordinanza speciale n. 65 del 2023 e dall'ordinanza speciale n. 145 del 2025, è sostituito dal seguente:

«Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 38.603.928,65; gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a euro 11.463.132,76, all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 129 del 2022 per un importo pari a euro 8.050.000,00 e per un importo pari ad euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Nell'importo complessivo di cui al presente comma, gli oneri derivanti dal finanziamento delle progettazioni degli interventi di cui all'art. 1, comma 2-bis, ammontano ad euro 1.570.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di complessivi euro 5.043.911,50, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10.

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai

sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 22 aprile 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1255

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali>

26A02684

ORDINANZA 29 aprile 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». (Ordinanza speciale n. 161/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;



Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;


g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modifiche e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;



Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante il «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'allegato 3 della menzionata ordinanza speciale che prevede, al n. 15, l'intervento ID 61, denominato «Sede CPIA Teramo e succursale ITC Blaise Pascal» nel Comune di Montorio al Vomano (Provincia di Teramo), per un importo complessivo di euro 3.334.500,00;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo prot. CGRTS-0010632-A dell'11 marzo 2026, con la quale è stata trasmessa la determinazione del medesimoUSR n. 25 dell'11 marzo 2026. La predetta determinazione:

1. ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza e congruità dell'intervento, ridenominato «Miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell'agibilità dell'ex edificio scolastico I.T.C. Pascal», rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, ridefinendo l'importo occorrente in euro 4.965.144,31, di cui euro 3.334.500,00 già stanziati dall'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ed euro 98.172,46 per il cofinanziamento garantito dal conto termico (GSE) per l'efficientamento energetico, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruito pari a euro 1.532.471,85;

2. ha giustificato l'aumento prezzi sostenendo che i «maggiori oneri richiesti sono dovuti all'eccezionale aumento dei costi delle materie prime e della manodopera avvenuto negli ultimi anni, oltre a nuove problematiche tecniche emerse in fase di redazione della progettazione esecutiva, anche in considerazione del vincolo storico gravante sull'edificio»;

Visto, inoltre, l'allegato 1 della menzionata ordinanza speciale, come modificata e integrata dall'ordinanza speciale n. 72 del 29 marzo 2024, che prevede, al n. 107, l'intervento ID Nuova Opera MAR_181_10 (ID Sismapp 1035), denominato «ITET "Carducci - Galilei" di Fermo - nucleo originale», nella Provincia di Fermo, per un importo complessivo di euro 5.322.276,19 articolato secondo la seguente suddivisione:

per euro 747.724,00 a valere sui fondi della O.S. n. 31/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

per euro 1.327.276,00 a valere sui fondi della O.S. n. 31/2021 come integrati dall'O.S. n. 72/2024;

per euro 10.000,00 a valere sui fondi del Ministero dell'università e della ricerca, per indagini;

per euro 3.237.276,19 a valere sul contributo del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM - PNRR: M4C1);

Vista la nota della Provincia di Fermo prot. ente n. 2420 dell'11 febbraio 2026, assunta al prot. USR Marche n. 17021 dell'11 febbraio 2026, con cui è stata chiesta l'integrazione del finanziamento a valere sui fondi sisma 2016 in conseguenza della rinuncia/revoca del contributo del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM - PNRR: M4C1), dell'importo pari a euro 3.237.276,00;

Vista la comunicazione del Ministero dell'istruzione e del merito (m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIL AE.U.0026409.09-02-2026), con cui l'unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'istruzione e del merito, ha chiesto la restituzione delle predette somme erogate a titolo di acconto;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche prot. CGRTS-0012209-A-del 20 marzo 2026, con la quale è stato espresso il parere favorevole in merito alla congruità economica della perizia di variante e suppletiva con assestamento del quadro tecnico economico, relativa all'intervento denominato «ITET "Carducci - Galilei" di Fermo - nucleo originale», avente un importo complessivo di euro 5.322.276,00 (al netto dell'arrotondamento di euro 0,19), in aumento di euro 3.237.276,00 rispetto alla somma autorizzata a valere sui fondi sisma nell'ambito della Conferenza dei servizi speciale pari a euro 2.075.000,00 (Verbale CGRTS 42443 del 5 settembre 2023 - assunto al prot. USR n. 97074 del 6 settembre 2023) e alla somma integrativa riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca per le indagini, pari a euro 10.000,00, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruito pari a euro 3.237.276,00, in conseguenza della rinuncia/revoca del contributo del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM - PNRR: M4C1);

Ritenuto di autorizzare un incremento del contributo per un importo pari ad euro 3.237.276,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato che non sono disponibili economie a valere sul *plafond* a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 4.769.747,85 in aumento rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'allegato 3, n. 15, ID 61;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;



Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Montorio al Vomano

1. L'intervento nel Comune di Montorio al Vomano (Provincia di Teramo) di cui all'allegato 3, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato «Sede CPIA Teramo e succursale ITC Blaise Pascal» è ridenominato «Miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell'agibilità dell'ex edificio scolastico I.T.C. Pascal».

2. Per l'intervento di cui al comma 1, già finanziato per euro 3.334.500,00 nell'ambito dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluito nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, oltre a euro 98.172,46 per il cofinanziamento garantito dal conto termico (GSE) per l'efficientamento energetico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.532.471,85, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. All'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, n. 15, ID 61 le parole «Sede CPIA Teramo e succursale ITC Blaise Pascal» sono sostituite dalle parole «Miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell'agibilità dell'ex edificio scolastico I.T.C. Pascal» e l'importo è rideterminato come da previsione di cui al comma 2.

4. La somma complessiva di euro 4.965.144,31 è imputata come segue:

a) euro 3.334.500,00 già programmato dall'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) euro 1.532.471,85 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) euro 98.172,46 quale contributo conto termico (GSE).

Art. 2.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo alla Provincia di Fermo

1. Per l'intervento di cui all'allegato 1, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato «ITET "Carducci - Galilei" di Fermo - nucleo originale», già finanziato per euro 2.075.000,00 nell'ambito della predetta ordinanza speciale n. 31 del 2021, come modificata e integrata dall'ordinanza speciale n. 72 del 29 marzo 2024, oltre a euro 10.000,00 a valere sui fondi del Ministero dell'università e della ricerca per indagini, ed euro 3.237.276,19 a valere sul contributo del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM - PNRR: M4C1), è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 3.237.276,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, n. 107, ID Nuova Opera MAR_181_10 (ID Sismapp 1035), denominato «ITET "Carducci - Galilei" di Fermo - nucleo originale», l'importo è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 5.322.276,00 è imputata come segue:

a) euro 2.075.000,00 già programmato dall'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come modificata e integrata dall'ordinanza speciale n. 72 del 29 marzo 2024, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) euro 3.237.276,00 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) euro 10.000,00 a valere sui fondi del Ministero dell'università e della ricerca per indagini.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 4.769.747,85 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza



entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 29 aprile 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1350

26A02685

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 20 aprile 2026.

Modifiche del decreto 8 agosto 2022, concernente l'assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 agosto 2022, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni», come modificato dal decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 6 febbraio 2025, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti;

Considerata la circolare interministeriale del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 gennaio 2026, di cui si è resa formale informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante indicazioni operative per la definizione del «quoziente correttivo relativo alla corrispondenza tra prestazioni erogate e singolo referto», come previsto dall'allegato 3 del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 agosto 2022, e per l'attuazione delle previsioni del sopra richiamato decreto di modifica 6 febbraio 2025;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche al decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 agosto 2022, al fine di ridefinire alcuni specifici aspetti riguardo alla modalità di calcolo degli indicatori di cui all'allegato 2 e all'allegato 3, sulla base dei quali sono erogate, a ciascuna regione e provincia autonoma, le risorse di cui all'allegato 1;

Ritenuto di apportare dette modifiche al decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 agosto 2022 attraverso uno specifico decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 marzo 2026;

Decreta:


Art. 1.

Articolo unico

All'allegato 2 del decreto 8 agosto 2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'indicatore 2 «No. di MMG che alimenta il FSE / No di MMG» è ridefinito in «No. di MMG/PLS che alimenta il FSE / No di MMG/PLS»;

b) l'indicatore 4 «No. Doc. firmati in PAdES / No. Doc. indicizzati» è ridefinito in «No. Doc. firmati in PAdES / No. Doc. in CDA2»;



c) il periodo «Gli indicatori 1, 3 e 4 si riferiscono agli indicatori IA1.1 - IA1.8 di cui all'allegato 3» è sostituito dal periodo «Gli indicatori 1, 3 e 4 si riferiscono agli indicatori IA1.1, IA1.2, IA1.3, IA1.4, IA1.6 di cui all'allegato 3»;

d) il primo capoverso della sezione «Verifica degli obiettivi» «La verifica del raggiungimento degli obiettivi avviene alla fine dei periodi indicati nelle tabelle. Le percentuali di riferimento sono da intendersi come quelle raggiunte esclusivamente nei trimestri relativi a ciascuna scadenza» è sostituito dal seguente «La verifica del raggiungimento degli obiettivi avviene alla fine dei periodi indicati nelle tabelle. Le percentuali di riferimento sono da intendersi come le massime raggiunte nei trimestri precedenti a ciascuna scadenza.»;

e) dopo il secondo capoverso della sezione «Verifica degli obiettivi» è aggiunto il seguente periodo «Nella verifica degli obiettivi finali, è concessa una flessibilità di 5 punti percentuali relativamente agli indicatori 3 e 4.».

1. All'allegato 3 del decreto 8 agosto 2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai paragrafi IA1 e IA 2, il periodo «Fino all'attivazione del gateway, la fonte dati del numeratore degli indicatori saranno i fascicoli sanitari elettronici di ogni regione.» è sostituito dal seguente periodo «Fino all'attivazione del gateway, i dati del numeratore degli indicatori sono forniti dai documenti indicizzati per ogni regione e provincia autonoma risultanti nell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) dei fascicoli sanitari elettronici di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.»;

b) al paragrafo IU2, l'indicatore IU2.2 «N. Utenti MMG-PLS che hanno effettuato almeno una operazione su FSE (es. di ricerca documenti, consultazione documenti, richiesta di servizio tra quelli previsti nei servizi on-line definiti nelle presenti Linee Guida) / N. Totale MMG-PLS» è ridefinito in «N. Utenti MMG-PLS che hanno effettuato almeno una operazione su FSE (es. ali-

mentazione con prescrizioni, ricerca documenti, consultazione documenti, richiesta di servizio tra quelli previsti nei servizi on-line definiti dalle Linee Guida) / N. Totale MMG-PLS»;

c) al paragrafo IU2, il periodo «Fino all'attivazione del gateway, la fonte dati del numeratore degli indicatori saranno i fascicoli sanitari elettronici di ogni regione.» è sostituito dal seguente periodo «Fino all'attivazione del gateway, i dati del numeratore degli indicatori sono forniti dai documenti indicizzati per ogni regione e provincia autonoma risultanti nell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) dei fascicoli sanitari elettronici di cui all'art. 12, comma 15-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.».

Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2026

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica*

BUTTI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1616*

26A02756

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determina IP n. 312 del 15 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 59515 C.N. 697876-4, intestato alla società Glaxosmithkline, S.A. P.T.M. C/ Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) e prodotto da Glaxo Wellcome Production Rue De La Peyrennière 53100 Mayenne Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C.: 052594049 (in base 10) 1L51D1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: nucleo della compressa: magnesio stearato, carbossimetilamido sodico tipo A (derivato dall'amido di patata), silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina;

rivestimento della compressa: titanio diossido (E171), ipromellosa, macrogol (4000, 6000) e dimeticone.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.R.L. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);



S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l. - via Dell'Artigianato, 1 - 20032 - Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C.: 052594049.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C.: 052594049.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02637

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo».

Estratto determina IP n. 313 del 15 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORLEVO 1,5 mg compresso 1 compresso dalla Spagna con numero di autorizzazione man 67770, cod. nat. 654322.1, intestato alla società Laboratoire HRA Pharma 200, Avenue De Paris 92320 Chatillon (Francia) e prodotto da Cenexi 17, Rue De Pontoise 95520 Osny - Francia e da Delpharm Lille S.A.S., Parc D'activités Roubaix-Est, 22 Rue De Toufflers - CS 50070 - 59452 Lys Lez Lannoy - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 042665048 (in base 10) 18Q12S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: levonorgestrel 1,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. - viale Europa, 160 - Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 042665048.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 042665048.

RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta - minore di 18 anni.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco - maggiore di 18 anni.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02638

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rinoclenil»

Estratto determina IP n. 314 del 15 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale RINOCLENIL 100 MCG/DOZÁ SPRAY NAZAL, SUSPENSIE - I



flacon a 30 ml (200 doze) dalla Romania con numero di autorizzazione 12365/2019/01, intestato alla società Chiesi Farmaceutici S.p.a. via Palermo 26/A, 43100 - Parma, Italia e prodotto da Chiesi Farmaceutici S.p.a. - via S. Leonardo n. 96 - 43122 Parma, Italia, da Zeta Farmaceutici S.p.a. via Galvani n. 10 36066 Sandrigo (VI), Italia e da Chiesi SAS 2 Rue Des Docteurs Alberto ET Paolo Chiesi La Chaussee Saint Victor, 41260, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: RINOCLLENIL «100 mcg spray nasale, sospensione» flacone 30 ml da 200 erogazioni.

Codice A.I.C.: 053007011 (in base 10) 1LKNP3(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni contenitore contiene:

principio attivo: 23,1 mg di beclometasone dipropionato (ogni spruzzo contiene 100 microgrammi);

eccipienti: polisorbato 20, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, benzalconio cloruro, alcol feniletilico, glucosio monoidrato, acqua depurata.

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare RINOCLLENIL» del foglio illustrativo, in luogo di «Non sono necessarie precauzioni particolari per la conservazione» e sulle etichette: conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160, Samarate, 21017, Italia;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RINOCLLENIL «100 mcg spray nasale, sospensione» flacone 30 ml da 200 erogazioni.

Codice A.I.C.: 053007011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RINOCLLENIL «100 mcg spray nasale, sospensione» flacone 30 ml da 200 erogazioni.

Codice A.I.C.: 053007011.

SOP – medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-

lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02639

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e valsartan, «Sacubitril/Valsartan Egis».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 165/2026 del 22 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2024/50.

Procedura europea n. NL/H/6082/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SACUBITRIL/VALSARTAN EGIS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Egis Pharmaceuticals PLC con sede legale e domicilio fiscale in Keresztúri út 30-38, 1106 Budapest, Ungheria.

Confezioni:

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641014 (in base 10) 1L6H7Q (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641026 (in base 10) 1L6H82 (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641038 (in base 10) 1L6H8G (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641040 (in base 10) 1L6H8J (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641053 (in base 10) 1L6H8X (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641065 (in base 10) 1L6H99 (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641077 (in base 10) 1L6H9P (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641089 (in base 10) 1L6HB1 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641091 (in base 10) 1L6HB3 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641103 (in base 10) 1L6HBH (in base 32);


«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641115 (in base 10) 1L6HBV (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641127 (in base 10) 1L6HC7 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641139 (in base 10) 1L6HCM (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641141 (in base 10) 1L6HCP (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641154 (in base 10) 1L6HD2 (in base 32);



«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641166 (in base 10) 1L6HDG (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641178 (in base 10) 1L6H DU (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641180 (in base 10) 1L6HDW (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641192 (in base 10) 1L6HF8 (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641204 (in base 10) 1L6HFN (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641216 (in base 10) 1L6HGO (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641228 (in base 10) 1L6HGD (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641230 (in base 10) 1L6HGG (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 052641242 (in base 10) 1L6HGU (in base 32).

Principio attivo: sacubitril e valsartan.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Egis Pharmaceuticals PLC - 1165 Budapest, Bökényföldi út 118-120. Ungheria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra e pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02686

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Pregabalin Medreg».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 172/2026 del 22 maggio 2026

Codice pratica: RU/2025/052- C1A/2026/701.

Procedura europea n. CZ/H/1193/001-002/E/001; CZ/H/XXXX/IA/151/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PREGABALIN MEDREG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto,



nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Medreg S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in NA Florenci 2139/2, Nové Město 110 00, Praga 1, Repubblica Ceca;

confezioni:

«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426018 (in base 10) 1KZX92 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426020 (in base 10) 1KZX94 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426032 (in base 10) 1KZX9J (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426044 (in base 10) 1KZX9W (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426057 (in base 10) 1KZXB9 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426069 (in base 10) 1KZXP (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426071 (in base 10) 1KZXBR (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426083 (in base 10) 1KZXC3 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426095 (in base 10) 1KZXCH (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 112 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426107 (in base 10) 1KZXC (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426119 (in base 10) 1KZXD7 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426121 (in base 10) 1KZXD9 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426133 (in base 10) 1KZXD (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426145 (in base 10) 1KZXF1 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426158 (in base 10) 1KZCFG (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426160 (in base 10) 1KZXFJ (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426172 (in base 10) 1KZFW (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426184 (in base 10) 1KZXG8 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426196 (in base 10) 1KZXGN (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 112 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426208 (in base 10) 1KZXH0 (in base 32).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa, s.a., Avda. Miralcampo, 7, - Pol. Ind. Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RNR - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 24 settembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02687

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilprednisolone, «Urbason».

Estratto determina AAM/PPA n. 303/2026 del 22 maggio 2026

Si autorizza il seguente *worksharing* avente ad oggetto un *grouping* di variazioni di tipo II relativamente al medicinale URBASON (A.I.C. n. 024001) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia.

Numero A.I.C. e confezione:

024001012 - «4 mg compresse» 10 compresse.

Tipo IAin - B.II.b.1.a - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario. Sostituzione del sito di Sanofi S.r.l. (Italia) con Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH (Germania) per la fase relativa al confezionamento secondario.

Tipo IAin - B.II.b.1.b - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento primario. Sostituzione del sito di Sanofi S.r.l. (Italia) con Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH (Germania) per la fase relativa al confezionamento primario.

Tipo II - B.II.b.1.z - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Altra variazione. Sostituzione del sito di Sanofi S.r.l. (Italia) con Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH (Germania) per la fase relativa alla produzione del bulk e modifiche relative al procedimento di produzione per adattarlo al nuovo sito di produzione.

Tipo IA - B.II.b.2.a - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove.

Aggiunta di Labor LS SE & Co.KG (Germania) per i test microbiologici.

Tipo IAin - B.II.b.2.c.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/le prove.

Sostituzione di Sanofi S.r.l. (Italia) con Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH (Germania) quale sito di controllo/test e rilascio lotti nell'UE.

Tipo IB - B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Tipo IA - B.II.d.1.i - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito.

Tipo II - B.II.d.1.z - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Altra variazione.

Tipo IA - B.II.d.2.a - Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Modifiche minori ad una procedura di prova approvata.

Tipo IA - B.II.d.2.b - Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo.

Tipo IA - B.II.e.2.b - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Tipo IBunforeseen B.II.e.z - Sistema di chiusura del contenitore. Altra variazione. Eliminazione del materiale di confezionamento alternativo non più utilizzato e delle relative specifiche: PVC bianco opaco.

Sono modificati i paragrafi n. 3 e 6,5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, ed il paragrafo n. 6 del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2025/111.

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/2125.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 00204260285; con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031, Abano Terme (PD), Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02688

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 306/2026 del 22 maggio 2026

È autorizzata la seguente variazione relativamente ai medicinali MEDROL (A.I.C. n. 014159), DEPO MEDROL (A.I.C. n. 017932) e SOLU MEDROL (A.I.C. n. 023202) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

una variazione di tipo II, C.I.4 una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza: modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e quattro del foglio illustrativo per aggiungere la reazione avversa con frequenza non nota Pannicolite.

Codice pratica: VN2/2025/65.

Numero procedura: SE/H/xxxx/WS/873.


Titolare A.I.C.: pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina, LT, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi



in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02689

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di duloxetina, «Ezequa».

Estratto determina AAM/PPA n. 309/2026 del 22 maggio 2026

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni relativamente al medicinale EZEQUA (A.I.C. 043548) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Confezioni:

A.I.C.: 043548027 - «30 mg capsula rigida gastroresistente» 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: 043548041 - «30 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: 043548066 - «60 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

B.II.a.3.b.5 (tipo II):

modifiche alla composizione degli eccipienti.

B.II.b.3.a (tipo IB):

modifiche minori al processo di produzione del medicinale.

B.II.b.4.a (tipo IB):

cambio nel *batch size* del prodotto finito.

B.II.b.5.a (tipo IA):

restringimento dei limiti per un controllo *in-process*.

B.II.b.5.f (tipo IB):

cambio del metodo per un controllo *in-process*.

B.II.b.5.f (tipo IB):

Cambio del metodo per un controllo *in-process*.

B.II.d.1.c (tipo IB):

aggiunta di una specifica e relativo metodo per analisi sul prodotto finito.

B.II.d.1.d (tipo IA):

eliminazione di un test dalle specifiche del prodotto finito.

B.II.d.1.d (tipo IA):

eliminazione di un test dalle specifiche del prodotto finito.

B.II.d.1.d (tipo IA):

eliminazione di un test dalle specifiche del prodotto finito.

B.II.d.1.z (tipo IB):

cambio della frequenza di un test sul prodotto finito.

B.II.d.2.b (tipo IA):

eliminazione di un test dalle specifiche del prodotto finito.

B.II.d.2.b (tipo IA):

eliminazione di un test dalle specifiche del prodotto finito.

B.II.e.1.b.3 (tipo IA):

eliminazione di un tipo di confezionamento primario.

B.II.e.6.b (tipo IA):

cambio di un componente del confezionamento primario.

B.II.f.1.a.1 (tipo IB):

riduzione della *shelf life* del prodotto finito a ventiquattro mesi.

Sono altresì modificati i paragrafi n. 2, 6.1., 6.3, 6.4, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, i paragrafi n. 5 e 6 del foglio illustrativo e le sezioni 4, 9 e 12 delle etichette.

Codice pratica: VN2/2025/217.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano. Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02690

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina IP n. 329 del 18 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg gastro-resistant tablets 100 tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA23180/018/003, intestato alla società Opella Healthcare France SAS 157 Charles De Gaulle Avenue 92200 Neuilly-Sur-Seine, France e prodotto da Delpharm Reims S.A.S. 10 Rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in - via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione:

DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 047449020 (in base 10), 1F80XW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 5 mg di bisacodile;



eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, olio di ricino, amido di mais, amido modificato, glicerolo, magnesio stearato, talco (E553b), gomma arabica (in polvere), titanio diossido (E171), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero, macrogol 6000, ossido di ferro giallo (E172), cera bianca (E901), cera carnauba (E903), gomma lacca (E904).

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare “Dulcolax”» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»:

compresse: non conservare a temperatura superiore a 25° c. Tenere il blister nell’astuccio esterno.

Modificare la «Descrizione dell’aspetto di “Dulcolax” e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

«Dulcolax» 5 mg compresse rivestite si presenta in forma di compresse rivestite gialle.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - via dell’Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda - (LO);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 047449020;

classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 047449020;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull’imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02691

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE

Approvazione del «Piano della compensazione dei sedimenti» ricomprendente taluni comuni della Regione Calabria.

Con decreto del segretario generale n. 471 del 22 maggio 2026 è stato approvato il «Piano della compensazione dei sedimenti» di cui all’art. 7, comma 1, dell’ordinanza n. 1180/2026 del Capo Dipartimento della Protezione civile nel testo sostituito dall’art. 2, comma 1, della successiva ordinanza n. 1181/2026, ricomprendente i comuni della Regione Calabria indicati negli allegati alle precitate ordinanze.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale (www.distrettoappenninomerdionale.it), nella sezione Amministrazione Trasparente «Provvedimenti/Provvedimenti Dirigenti Amministrativi», al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR023.sto?DB_NAME=n1205715&headerAT=S&NodoSel=42&dirigenziali=S

26A02719

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 20 maggio 2026

Il testo integrale della deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 20 maggio 2026 del Comitato nazionale, recante: «Dotazioni minime per l’iscrizione all’albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (sostituzione deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019)» è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>

26A02718


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese».

Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 78 del 3 aprile 2026, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 22 maggio 2026, n. 88, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 22 maggio 2026, n. 88 «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 42 del 2026.».

26A02832



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 48 del 19 maggio 2026. Appalto 2/2026. Procedura negoziata senza bando, a seguito di concorso di idee, per l'affidamento dell'incarico di direzione artistica in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino.

Si informa che con ordinanza n. 48 del 19 maggio 2026 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stata indetta la procedura negoziata senza bando, a seguito del concorso di idee, ai sensi dell'art. 158, comma 2, lettera l) del codice, per l'affidamento dell'incarico di direzione artistica in fase di progettazione esecutiva (comprensiva dell'adeguamento del PFTE) delle opere civili e impianti non di sistema e di esecuzione delle opere nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, con invito da trasmettere a mezzo PAD al vincitore del concorso, rappresentato dalla capogruppo mandataria Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V. con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), Stadhouderskade 113, C.F./P.I. NL801815551B01, iscrizione alla Camera di commercio dei Paesi Bassi con nr. NL801815551B01; approva il valore stimato d'appalto, ai sensi dell'art. 14 del codice, pari ad euro 3.916.168,824, di cui: euro parte base «Rebaudengo - Porta Nuova» euro 2.865.870,58; parte opzionale «Porta Nuova - Politecnico» euro 397.603,44, suddiviso per singole fasi come da dettaglio della lettera di invito, da contabilizzarsi in parte a corpo e in parte a misura; euro 652.694,804 «opzione di modifica» ai sensi dell'art. 120, comma 9, del codice; i costi della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero/00). CUP C71F20000020005. CPV 71247000-1 Supervisione di lavori di costruzione. NUTS: ITC11. CIG da acquisire in piattaforma.

Il termine di scadenza delle offerte è il 4 giugno 2026 ore 12,00.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra.To, al *link* <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

26A02717

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-126) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 0 3 *

€ 1,00

